

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE
SUL TERRITORIO DELL'AREA PROTETTA
TRA ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE
PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE
E COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO
PERIODO 2017-2022**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di maggio (28.05.2018), presso la sede operativa del Parco Nazionale Val Grande, Piazza Pretorio n. 6 – 28905 – Vogogna (VB),

TRA

L'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE (nel prosieguo denominato semplicemente Parco), C.F. 93011840035, con sede in Piazza Pretorio, n. 6 - 28805 - Vogogna (VB), rappresentato dal Direttore, Dr. Tullio Bagnati, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ente Parco Nazionale della Val Grande

E

L'ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE (nel prosieguo denominata semplicemente Associazione), C.F. 93012230038, con sede in Piazza Martiri della Val Grande – Località Rovegro – S. Bernardino Verbano (VB), rappresentata dal Presidente pro tempore, Sig.ra Rachele Bottini

E

IL COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO (nel prosieguo denominato semplicemente Comune), C.F. 84003920034, con sede in Piazza Municipio n. 8 - 28804 - San Bernardino Verbano (VB), rappresentato dal Sindaco Sig. Lietta Giovanni domiciliato ai fini del presente atto presso il Comune di San Bernardino Verbano

PREMESSO CHE :

- l'art. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree naturali protette*" individua, fra le finalità dell'Ente gestore di un'area protetta, la protezione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti, integrata alla salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici che connotano il territorio e delle attività tradizionali che esso ha espresso, nonché quella di promozione dell'educazione ambientale e delle attività ricreative compatibili;
- l'Ente Parco è interessato a sviluppare sinergie e collaborazioni con soggetti che abbiano interessi e finalità comuni alle proprie;
- fra le finalità che l'Associazione Culturale Gruppo Escursionisti Val Grande vuole perseguire, a norma dell'art. 2 dell'Atto costitutivo e dell'art. 1 dello Statuto, rientrano la salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, culturale e artistico della Val Grande e della montagna in generale, nonché la promozione dei valori di socialità e solidarietà umana tipici della "civiltà montanara", anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni, nonché la collaborazione ad attività di volontariato e protezione civile volte alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- il Comune di San Bernardino, Comune appartenente al Parco Nazionale della Val Grande, è interessato alla conservazione del proprio territorio montano, alla valorizzazione delle iniziative di presidio e presenza attiva sul territorio animate dalla comunità degli abitanti e dalle associazioni locali, nonché alla promozione di attività ricreative nel Parco, che fruiscono anche della rete sentieristica e delle strutture di servizio di proprietà comunale (bivacco di Orfalecchio);

CONDIVISO CHE :

- la fragilità intrinseca delle zone di montagna e la necessità di una loro intelligente e consapevole fruizione (vista quale fattore di sviluppo) rendono necessario ed opportuno l'apporto di tutte le componenti sociali che vivono la montagna nei suoi vari aspetti;
- la protezione, la valorizzazione e la fruizione delle risorse naturali e culturali della montagna sono obiettivi espressi tanto dallo Statuto del Parco, quanto dall'art. 2 dell'Atto costitutivo e dall'art. 1 dello Statuto dell'Associazione;
- l'Associazione è radicata in tutto il territorio del Parco Nazionale della Val Grande ed in particolare nell'area della Bassa Val Grande (Comune di San Bernardino Verbano), dove gestisce una struttura ricettiva di uso proprio (rifugio dell'Associazione in località Corte Buè) e un bivacco di emergenza sempre aperto (bivacco Serena in località Corte Buè), oltre a farsi carico della manutenzione ordinaria del bivacco di Orfalecchio, di proprietà del Comune di San Bernardino Verbano;
- l'Associazione, attraverso l'azione volontaria dei propri soci, promuove, coordina e anima, da tempo, azioni di volontariato ambientale e di recupero e valorizzazione del territorio del Parco (recupero e/o manutenzione manufatti, pulizie e ripristini dei sentieri di accesso alle località Corte Buè e Orfalecchio), nell'ambito di progetti elaborati con amministrazioni pubbliche;
- con nota del 01.06.2017 (in atti Ente Parco prot. n. 1427 dell'08.06.2017), l'Associazione ha espresso il proprio interesse e la propria volontà a proseguire nell'attuazione del progetto *Bassa Val Grande* (in atti Ente Parco prot. n. 2760 del 4.10.2010), già condiviso col Parco in sede di prima convenzione e tuttora valido nei suoi contenuti e nei suoi obiettivi di presidio e valorizzazione, ai fini fruitivi escursionistici, del territorio protetto in Comune di San Bernardino Verbano compreso tra Alpe Ompio-Alpe Basseno-Corte Buè-Orfalecchio, da attuarsi mediante monitoraggio e cura dei bivacchi aperti ivi presenti (Orfalecchio e Corte Buè) e manutenzione ordinaria dei principali sentieri presenti nell'area;
- la medesima intenzione è stata manifestata al Comune di San Bernardino Verbano;
- il Comune di San Bernardino Verbano, con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 04.05.2018, ha confermato la propria adesione al progetto *Bassa Val Grande*, condividendone le finalità, autorizzando la cura del bivacco di Orfalecchio da parte dell'Associazione e rendendosi disponibile alla sottoscrizione di apposita convenzione con Ente Parco e Associazione per la realizzazione delle iniziative riferite al progetto *Bassa Val Grande* e al sostegno finanziario di esse per €. 150,00 annui per il periodo di durata della convenzione;
- sussiste un interesse comune delle parti a strutturare la reciproca collaborazione per poter efficacemente perseguire le finalità sopra richiamate, siglando una nuova convenzione tra Associazione, Parco e Comune, nell'ambito della quale concordare e promuovere iniziative specifiche;

VISTE :

- la proposta in data 01.06.2017 (in atti Ente Parco prot. n. 1427 dell'08.06.2017), con cui l'Associazione ha presentato all'Ente Parco le proprie iniziative per l'estate 2017, impegnandosi ad azioni di presidio e valorizzazione, ai fini fruitivi escursionistici, del territorio protetto in Comune di San Bernardino Verbano compreso tra Alpe Ompio-Alpe Basseno-Corte Buè-Orfalecchio, da attuarsi mediante manutenzione ordinaria dei principali sentieri della zona e monitoraggio e cura dei bivacchi aperti ivi presenti (Corte Buè e Orfalecchio);
- la determinazione del Direttore n. 450 del 28.12.2017, con cui l'Ente Parco ha approvato la presente convenzione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 04.05.2018, con cui il Comune di San Bernardino Verbano ha approvato la presente convenzione;



Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Oggetto del presente accordo è la collaborazione reciproca tra l'Associazione Culturale Gruppo Escursionisti Val Grande, l'Ente Parco Nazionale della Val Grande e il Comune di San Bernardino Verbano per la realizzazione delle iniziative e dei progetti di presidio e valorizzazione del territorio del Parco ai fini fruitivi escursionistici e didattici, previsti e delineati dall'Associazione nel progetto *Bassa Val Grande* e precisamente: migliore equipaggiamento del bivacco di Orfalecchio (punto 1), realizzazione di bivacco d'emergenza a Corte Buè (punto 4), manutenzione ordinaria e messa in sicurezza dei principali sentieri presenti nell'area (punti 2, 3, 5, 6, 7, 8), mantenimento di castagneto da frutto a scopo didattico (punto 9).

Con il presente accordo, le parti s'impegnano, altresì:

- 1) al reciproco aggiornamento in merito ai problemi legati alla fruizione escursionistica del Parco nell'area di Premosello;
- 2) a concordare, nei contenuti e nei modi, le azioni e le iniziative all'interno del Parco, nel rispetto dell'elevato valore ambientale-paesaggistico dell'area protetta, nonché della tutela della *wilderness* e degli equilibri naturali delle zone sensibili dell'area protetta;
- 3) a promuovere, in occasione delle iniziative e dei progetti di cui sopra, la più ampia partecipazione e il coinvolgimento di volontari, appassionati, giovani e associazioni locali, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse sociali disponibili e sensibili al tema della salvaguardia della montagna e della valorizzazione del Parco;
- 4) ad evidenziare chiaramente la reciproca collaborazione, attraverso l'uso del marchio-logo di entrambe le parti nel materiale promo-pubblicitario eventualmente prodotto per la divulgazione delle iniziative concordate.

L'Associazione prende atto che in nessun caso il presente accordo garantirà un diritto di esclusiva, per le proprie componenti, in ordine alle attività previste.

Art. 2 – Campi di attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, Ente Parco, Associazione e Comune concorderanno progetti o iniziative specifiche.

Vengono, di seguito, individuati ed elencati i principali campi di attività, a cui fa riferimento il presente accordo.

2.1. Sentieri

Manutenzione ordinaria, conservazione e segnalazione di sentieri nel Parco, con particolare riferimento ai percorsi che propongono un elevato rapporto tra interesse naturalistico e fruizione, rinunciando, per contro, a sentieri od opere che interessino zone vulnerabili e/o di scarso interesse fruitivo.

L'individuazione dei percorsi oggetto di intervento terrà conto delle norme generali di salvaguardia di cui al D.M. 2 marzo 1992 di istituzione dell'area protetta, delle scelte d'indirizzo contenute negli strumenti programmatici dell'Ente Parco (Documento direttore del Piano del Parco, Carta della Fruizione e Rete dei Sentieri), nonché dell'equilibrio tra fruizione e tutela dell'ambiente naturale perseguito dal Parco.

La segnalazione dei percorsi dovrà essere concordata tra le parti e rispettare i criteri della segnaletica ufficiale (colori, dimensioni dei segni e loro frequenza) e gli indirizzi di tutela e di fruizione dell'area protetta indicati dall'Ente Parco.

2.2. Bivacchi

Manutenzione ordinaria, conservazione e miglioramento delle strutture di servizio agli escursionisti gestite dall'Associazione o affidate alle sue cure, nello specifico: il bivacco di Orfalecchio (di proprietà del Comune di San Bernardino) e il bivacco d'emergenza presso Corte Buè (punti 1 e 4 del progetto *Bassa Val Grande*).



2.3. Informazione, divulgazione ed educazione ambientale

Organizzazione e collaborazione ad iniziative di educazione alla cultura ambientale e di presentazione dell'area protetta rivolte ai giovani, integrate e divulgate nei programmi di attività tradizionalmente curati dal Parco e tesi a migliorare le conoscenze naturalistiche e la corretta fruizione dell'area protetta.

In ogni caso, gli interventi e le collaborazioni di cui al presente art. 2 saranno effettuati e sviluppati nei limiti dei contributi ottenuti di cui all'art. 6 e sulla base degli accordi di cui all'art. 3 della presente convenzione.

2.4. Valorizzazione beni culturali

Monitoraggio dello stato di conservazione dei beni culturali presenti nel territorio d'interesse (cappelle votive, fornaci, ecc..), organizzando e collaborando ad iniziative di salvaguardia e rispettoso recupero di tali manufatti e di divulgazione della loro conoscenza.

Eventuali iniziative di manutenzione del patrimonio architettonico-artistico locale saranno promosse nel rispetto della normativa specifica, acquisendo i titoli abilitativi necessari e, se del caso, facendo intervenire le maestranze dotate della necessaria competenza.

Art. 3 – Responsabilità, collaborazione tra le parti, persone e mezzi impiegati

I responsabili della realizzazione del presente accordo sono:

- 1) per l'Associazione, la Presidente pro tempore Sig.ra Rachele Bottini;
- 2) per il Parco Nazionale Val Grande, il Direttore Dr. Tullio Bagnati.

L'Associazione individua come *coordinatore* delle attività annualmente concordate con il Parco, la Sig.ra Rachele Bottini, con ruolo di referente per quanto attiene l'attuazione delle iniziative condivise, dalle fasi preliminari di proposta, al confronto con gli uffici dell'Ente, agli aspetti organizzativi e logistici, alla comunicazione degli eventi, al reperimento e al coordinamento dei volontari, all'efficace svolgimento delle attività sul territorio.

Per l'attuazione delle iniziative annualmente concordate, l'Associazione mette a disposizione i propri soci e provvede, in autonomia, all'eventuale coinvolgimento, oltre ad essi, di altri appassionati e volontari idonei, in relazione alle diverse iniziative promosse.

L'Associazione provvede in autonomia alla sottoscrizione delle assicurazioni necessarie alla tutela di tutti i volontari coinvolti nelle iniziative conseguenti al presente accordo e solleva fin d'ora l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità derivanti dalle attività svolte da essi.

In linea generale, i materiali e le attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività proposte saranno forniti dall'Associazione, dovranno rispondere alle vigenti normative di sicurezza, essere adeguate al tipo di interventi previsti ed essere affidate a persone in grado di farne un uso corretto, consapevole e in sicurezza.

Al fine di agevolare la condivisione delle proposte tra Associazione e Parco e la collaborazione allo svolgimento delle attività, è costituito un gruppo di lavoro composto da due responsabili dell'Associazione (tra cui il *coordinatore* di cui sopra) e da due rappresentanti del Parco (individuati nei due responsabili dei servizi tecnici dell'Ente).

Per proposte e progetti che possano interessare e coinvolgere altri soggetti, il gruppo di lavoro potrà eventualmente integrare altre figure.

La partecipazione dei rappresentanti dell'Associazione al gruppo di lavoro, alle attività di progettazione degli interventi e alla realizzazione delle iniziative da essi derivanti ha esclusivamente carattere volontaristico.

Eventuali contributi e rimborsi delle spese vive dei rappresentanti dovranno essere preventivamente discussi e inseriti nei progetti d'intervento, di volta in volta concordati.

Art. 4 – Modalità di attuazione e impegni tra le parti

L'attuazione della presente convenzione avverrà attraverso l'approvazione di iniziative coerenti con quanto indicato all'art. 1), proposte annualmente dall'Associazione in ragione delle situazioni rilevate sul territorio e delle attività sostenibili dai propri volontari.



L'Associazione presenterà la propria proposta annuale in tempo utile per consentire il confronto nel gruppo di lavoro e il regolare svolgimento delle procedure (indicativamente entro la fine di giugno).

La proposta consisterà in una comunicazione (eventualmente accompagnata da documentazione fotografica), che - a partire da quanto noto, rilevato sul campo ed eventualmente valutato nel gruppo di lavoro - descriva gli interventi d'interesse dell'Associazione e l'operatività ipotizzata (azioni previste, data/periodo di esecuzione, numero presunto di volontari coinvolti, mezzi e materiali necessari, ecc...).

In sede di proposta, l'Associazione potrà richiedere la collaborazione del Parco per quanto attiene, a titolo di esempio, l'effettuazione di sopralluoghi congiunti, il coordinamento della comunicazione delle iniziative e un eventuale ausilio finanziario a rimborso delle spese vive derivanti dalle attività ipotizzate (costi di trasporto, mezzi e attrezzature, spese di assicurazione, vettovaglie, ecc.); in questo caso, le spese vive presunte dovranno essere descritte nella proposta annuale.

L'Ente Parco approverà, con proprio provvedimento, le proposte dell'Associazione, stabilendo di anno in anno, il proprio contributo, in esecuzione degli indirizzi dell'Amministrazione assunti in sede di programmazione annuale delle attività, della disponibilità di risorse e delle iniziative effettivamente condivise. L'erogazione del contributo annualmente riconosciuto avverrà in un'unica soluzione, ad avvenuto rendiconto delle spese, secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

In caso di richiesta di ausilio finanziario del Parco per la realizzazione delle iniziative conseguenti al presente accordo, l'Associazione s'impegna a dichiarare l'entità di contributi eventualmente richiesti/accordati da altri soggetti per le medesime attività; in quest'ultimo caso, il contributo dell'Ente Parco verrà proporzionato in modo che non venga superato il pareggio del bilancio.

Il presente accordo non esclude, d'altra parte, che possano essere previsti impegni finanziari delle parti e di altri soggetti interessati, in occasione di particolari programmi o attività, sostenute da bandi e finanziamenti straordinari di fondazioni private e organismi pubblici.

L'Ente Parco monitora l'attuazione della presente convenzione e verifica la conforme esecuzione delle iniziative annuali approvate attraverso i responsabili dei servizi tecnici dell'Ente e, se del caso, con la collaborazione dei Carabinieri Forestali, per quanto attiene le attività sul campo.

Art. 5 – Rendicontazione

Ad avvenuta esecuzione delle attività concordate e, comunque, entro e non oltre la fine di novembre di ciascun anno, l'Associazione presenterà il rendiconto delle iniziative concretamente svolte (descrizione dell'attività, numero dei volontari presenti, risultati raggiunti).

In caso di assegnazione di contributi da parte del Parco, la relazione di cui sopra sarà corredata da consuntivo finanziario (comprensivo di voci in entrata ed in uscita), accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, attestante la veridicità delle entrate e delle uscite esposte e corredata da idonea documentazione giustificativa (copie di scontrini, fatture, ecc...).

Il contributo del Parco sarà liquidato con atto del Direttore dell'Ente in ragione delle spese effettivamente documentate a consuntivo e delle entrate (contributi diversi) complessivamente dichiarate, comunque entro il limite massimo dell'impegno formalizzato a favore dell'Associazione in sede di approvazione delle iniziative annuali.

Il contributo sarà corrisposto a mezzo di mandato di pagamento tratto sull'Istituto di Credito gestore del Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di riscontro di cui sopra, con accreditamento del relativo importo sul conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Art. 6 – Durata ed efficacia

La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque ed è quindi valida per gli anni 2017-2022. La presente convenzione diviene impegnativa per le parti a partire dalla data di sottoscrizione e si conclude il 31.12.2022.

Art. 7 – Controversie

Per qualsiasi controversia in ordine all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Verbania.

Art. 8 - Risoluzione

La risoluzione della presente convenzione potrà avvenire nei limiti delle norme del Codice Civile e previa comunicazione scritta da far pervenire alla parte interessata.

L'Associazione è responsabile dei danni ad esso imputabili cagionati all'Ente Parco per l'inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, nei limiti di cui alle norme del Codice Civile.

Art. 9 -Trattamento dei dati

I dati dell'Associazione saranno utilizzati dall'Ente Parco soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Associazione è tenuta al rispetto della normativa in materia di tutela della privacy in relazione ai dati personali trattati dall'Ente Parco e di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività in convenzione.

Art. 10 - Oneri Fiscali

Tutti gli oneri connessi al presente atto sono a carico del contraente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 11 - Norma Finale

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto, si rinvia alle norme del codice civile e a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente atto, formato da numero ... fogli, viene letto, approvato specificatamente - articolo per articolo con le premesse e gli allegati - sottoscritto dalle parti, tanto in calce quanto in margine di ogni foglio, in segno di accettazione e di conferma.

Per l'Associazione Gruppo Escursionisti Val Grande

Il Presidente

Rachele Bottini

Rachele Bottini



Per il Comune di San Bernardino Verbano

Il Sindaco

Giovanni Lietta

Giovanni Lietta



Per l'Ente Parco Nazionale Val Grande

Il Direttore

Tullio Bagnati

Tullio Bagnati

